

# **COMUNE DI CANOSA SANNITA**

## **PROVINCIA DI CHIETI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE**

#### **ART. 1**

##### **Disposizioni Generali**

L'istituzione , il funzionamento, la soppressione e/o lo spostamento del mercato ambulante a posto fisso per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 23 dicembre 1999 n. 135 e s.m.i. in quanto compatibile con la normativa statale sopravvenuta, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, dal Regolamento per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla normativa sanitaria e dal presente regolamento.

#### **ART. 2**

##### **Definizione di mercato**

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART. 3**

##### **Giorno del mercato**

Nel territorio del Comune di Canosa Sannita, il mercato settimanale si svolge nella giornata di **LUNEDI'** in Via Vittorio Emanuele.

Di norma, quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato è soppresso.

In occasione di particolari ricorrenze e/o periodi dell'anno, il Responsabile del Servizio, sentito il parere degli operatori del settore, emette ordinanza per anticipare o posticipare la data del mercato, dandone avviso agli operatori stessi.

Per comprovate esigenze igienico sanitarie, viabilità e ordine pubblico, il Responsabile può disporre limitazioni all'occupazione dell'area adibita al mercato.

#### **ART. 4**

##### **Orari**

L'occupazione del suolo pubblico, da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire

dalle ore 6.30 alle ore 8.00 e non dovrà protrarsi oltre le ore 14.00.

Il termine per l'assegnazione dei posteggi non occupati viene fissato alle ore 9,00. E' comunque obbligatoria la presenza sul mercato sino alle ore 12.00.

#### **ART. 5**

Qualora il titolare di posteggio non si sia presentato al mercato entro l'orario fissato ai sensi del precedente art. 4, perderà, per la giornata, il diritto al posteggio e lo stesso potrà, eventualmente, essere assegnato, per la giornata, ad un venditore ambulante, privo di posto, in possesso di autorizzazione commerciale rilasciata da un Comune, secondo le priorità prescritte dal successivo art. 16.

#### **ART. 6**

##### **Individuazione dell'area di mercato**

Il mercato settimanale si svolge nell'area individuata nella planimetria di cui all'allegato n. 1.

La Giunta Municipale può disporre lo spostamento della sede del mercato, anche a carattere temporaneo, per esigenze di pubblico interesse.

#### **ART. 7**

La gestione e la sorveglianza del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale, che vi provvede avvalendosi del proprio personale.

#### **ART. 8**

##### **Posteggi**

I posteggi individuati nel mercato settimanale sono in numero di 27 (ventisette).

Le dimensioni massime dei posteggi (delle quali si allega planimetria) sono determinate, compatibilmente con la conformazione dell'area, in:

- mt. 2 di lunghezza x mt. 2 di larghezza per n. 2 posteggi;
- mt. 8 di lunghezza x mt. 3 di larghezza per n. 3 posteggi;
- mt. 8 di lunghezza x mt. 3.5 di larghezza per n. 1 posteggio;
- mt. 6 di lunghezza x mt. 3 di larghezza per n. 1 posteggio;
- mt. 10 di lunghezza x mt. 3.5 di larghezza per n. 1 posteggio;
- mt. 16 di lunghezza x mt. 4 di larghezza per n. 1 posteggio;
- mt. 8 di lunghezza x mt. 4 di larghezza per n. 4 posteggi;
- mt. 20 di lunghezza x mt. 6 di larghezza per n. 1 posteggio;
- mt. 9 di lunghezza x mt. 5 di larghezza per n. 2 posteggi;
- mt. 8 di lunghezza x mt. 5 di larghezza per n. 9 posteggi;
- mt. 13 di lunghezza x mt. 6 di larghezza per n. 2 posteggi.

Entro tali dimensioni dovranno essere contenuti eventuali ombrelloni e/o tende parasole nonché eventuali automezzi necessari allo svolgimento dell'attività.

Le tende e/o gli ombrelloni dovranno avere una altezza minima dal suolo non inferiore a mt. 2.20.

E' vietato usare e manomettere il suolo e le strutture pubbliche per l'ancoraggio di tende ed ombrelloni. L'ancoraggio del banco va effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminato il mercato dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi. Tra banco e banco dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 1 metro lineare.

## **ART. 9**

### **Disposizioni sui produttori agricoli**

La concessione del posteggio ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previa domanda contenente oltre alle generalità complete del richiedente, anche i seguenti dati:

- numero di codice fiscale;
- luogo di residenza;
- la dichiarazione attestante il possesso del titolo di produttore agricolo previsto dal D.Lgs. 228/2001.

## **ART.10**

### **Nuova Autorizzazione**

Gli operatori commerciali che intendono partecipare al mercato settimanale del Comune di Canosa Sannita, devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione nella quale dovranno essere indicati:

- Generalità del richiedente;
- Codice Fiscale- partita IVA;
- Nazionalità;
- Settore merceologico (alimentare o non alimentare);
- Se trattasi di attività a carattere stagionale o meno;
- Superficie e perimetro dell'area necessaria;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall' art. 5 del D. Lgs. Nr. 114 del 1998;
- Dichiarazione attestante il possesso di valido permesso di soggiorno con gli estremi e la scadenza.

Le domande volte a richiedere un nuovo rilascio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dal numero di protocollo generale del Comune.

## **ART. 11**

### **Concessione posteggi**

Al fine di ottenere la concessione del posteggio l'interessato deve presentare apposita

domanda per esercitare l'attività di commercio su area pubblica.

La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata su domanda dell'interessato.

Detta concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

## **ART. 12**

### **Criteri di priorità**

L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
- b) trasferimento del titolare della attività già presente nel mercato;
- c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
- d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

## **ART. 13**

### **Decadenza dalla concessione del posteggio**

La concessione del posteggio decade se l'operatore:

- a) non rispetta le norme sull'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 135/1999 come modificata dalla L.R. n. 10/2006.;
- b) non utilizza il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi e 16 (sedici) mercati in ciascun anno solare, escludendo dal computo i giorni di assenza per malattia, ferie, gravidanza, servizio militare, casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere preventivamente segnalati e documentati;
- c) viola le prescrizioni stabilite all'art. 19 del presente Regolamento;
- d) nel caso sia stata revocata l'autorizzazione relativa al posteggio.

Il verificarsi dei casi previsti dal primo comma, a seguito di accertamento, comporta la decadenza automatica dalla concessione del posteggio che deve essere tempestivamente (entro 5 gg.) comunicata all'operatore interessato.

L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a causa di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza ai sensi delle disposizioni di cui al primo comma.

## **ART. 14**

### **Revoca dell' autorizzazione relativa al posteggio**

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio

- dell'attività commerciale o di somministrazione;
- c) nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività subita per detta violazione;
  - d) nel caso in cui il titolare di autorizzazione decada dalla concessione del posteggio ai sensi dell'art. 13 lettera "b" del presente Regolamento;
  - e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

#### **ART. 15**

#### **Revoca dalla concessione del posteggio**

La concessione del posteggio, può essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. In tale ultimo caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale il quale non può avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere localizzato nei luoghi che il Comune ha adibito ad area di mercato.

L'atto di revoca della concessione del posteggio comporta anche la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sul posteggio ed è tempestivamente (entro 5 gg.) comunicata all'operatore interessato.

#### **ART. 16**

#### **Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente tra gli operatori, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, sulla base dell'autorizzazione, rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Abruzzo secondo i sottoelencati criteri di priorità:

- a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- b) maggior numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità;
- c) titolarità di un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante;

#### **ART. 17**

#### **Disposizioni fiscali**

L'assegnazione del posteggio, pluriennale o giornaliera, è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche prevista per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## **ART.18 Obblighi**

Agli operatori del mercato è fatto obbligo di:

- allestire il banco di vendita con adeguato decoro e con particolare attenzione alle condizioni igienico sanitarie;
  - essere sempre presenti al banco di vendita durante lo svolgimento del mercato;
  - sgomberare l'area assegnata entro gli orari fissati;
  - mantenere ordinato e pulito lo spazio occupato e lasciarlo pulito al termine del mercato;
  - conferire eventuali rifiuti negli appositi contenitori in maniera differenziata;
  - esporre merci ad una altezza dal suolo non inferiore a 50 cm.;
- L'esposizione a terra è consentita solamente per : calzature, casalinghi, arredamento, ferramenta, fiori e piante;
- esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi di vendita e la tracciabilità dei prodotti come previsto dalla Legge;
  - esibire , ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 17 del presente Regolamento e, se previsto, il documento di idoneità sanitaria del mezzo;
  - mantenere un comportamento corretto verso i cittadini e verso il personale preposto alla vigilanza ed al controllo;
  - essere munito di strumenti di misura e di pesatura del tipo approvato risultati sottoposti alla prevista verifica;
  - collocare ed usare gli strumenti di pesatura in modo tale che il compratore abbia la possibilità di controllare la misura o la pesatura e l'eventuale costo;
  - osservare nelle operazioni di pesatura, le norme che disciplinano la vendita delle merci a peso netto;
  - porre bene in vista cartelli con la scritta "VIETATO TOCCARE LA MERCE" se non dotati di appositi guanti igienici;
  - usare il copricapo qualora sul mercato vengano venduti prodotti di pasticceria, gelati, burro, formaggio e latticini in genere;
  - non collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.

## **ART. 19 Divieti**

Agli operatori del mercato è fatto divieto di:

- a) cedere ad altri la concessione del posteggio salvo nel caso in cui venga ceduto anche il relativo ramo d'azienda;
- b) occupare spazio maggiore di quello assegnato;
- c) vendere al di fuori dei posteggi con merce al braccio;
- d) usare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora in modo tale da creare disturbo al normale svolgimento del mercato;
- e) infastidire i passanti con richiami insistenti, molestia ed in qualsiasi altro modo;

- f) vende o espone armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- g) utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato.

## **ART.20**

### **Disposizioni sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servizio. E'' vietato comunque la vendita con l'uso di bancarelle.

I mezzi attrezzati per la pubblicità fonica, dovranno tenere il volume dell'altoparlante in modo da non creare disturbo alle persone.

## **ART. 21**

### **Sanzioni**

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998, ai regolamenti in materia, nonché alle norme in materia di circolazione stradale.

## **ART. 22**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione.

L'entrata in vigore di nuove Leggi, modificatrici di norme regolanti la presente materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.07.2008 con atto n. 12;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 02.08.2008 al 16.08.2008;
- E' entrato in vigore il 26.08.2008 giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Canosa Sannita, li 27.08.2008

Il Segretario Comunale  
(Dr. Anna Maria D'Aloia)